

REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 52/2015

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Claudio Galtieri	Presidente
Massimiliano Atelli	Magistrato
Giuseppina Veccia	Magistrato relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 28133 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED].

Visto il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo novellato dal decreto legge 26 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.

Visto l'atto di citazione in data 9 ottobre 2014 della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, ritualmente notificato alla convenuta.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 18 febbraio 2015, con l'assistenza del Segretario dott. Salvatore Carvelli, il Giudice Relatore Giuseppina Veccia ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale Fabrizio Cerioni, non costituita né comparsa la convenuta.

Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con l'atto di citazione depositato in data 9 ottobre 2014, la Procura regionale conveniva in giudizio [REDACTED] - in qualità di infermiere professionale a tempo pieno presso l'Azienda ospedaliera [REDACTED] - domandando il risarcimento dei danni asseriti dalla medesima cagionati all'ente di appartenenza, complessivamente quantificati in euro 23.330,00 (oltre a interessi e rivalutazione monetaria e spese di giudizio).

Esponiva la Procura regionale che la vicenda prendeva avvio dall'esposto, datato 24 settembre 2013, con il quale il Commissario Straordinario della predetta Azienda ospedaliera denunciava alla Procura contabile la condotta della convenuta, all'epoca dei fatti dipendente a tempo pieno dell'ente ospedaliero, per aver prestato attività libero-professionali retribuite presso strutture private ([REDACTED] [REDACTED]) - nel periodo 2002-2003 - pur non avendo mai presentato all'ente di appartenenza richiesta di autorizzazione allo svolgimento di dette attività.

L'interessata - cui veniva comunicato, con nota prot. n.21920 del 21 dicembre 2012, all'esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, l'accertato svolgimento delle prestazioni non autorizzate e la conseguente indebita percezione dei compensi - non faceva pervenire alcuna osservazione riguardo alle predette contestazioni.

Con la medesima nota, peraltro, l'Ospedale [REDACTED] invitava l'odierna convenuta a versare nelle casse dell'ente la somma esattamente equivalente all'ammontare dei compensi percepiti per l'attività extra-istituzionale non autorizzata, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D. lgs. 165/2001.

All'intimazione non seguiva alcun versamento da parte [REDACTED].

Ravvisando i presupposti della fattispecie di danno erariale delineata dall'art. 53, comma 7 bis del d.lgs. 165/2001, l'Organo requirente notificava invito a dedurre in data 19/06/2014

a fronte del quale la ██████████ non faceva pervenire alcuna deduzione.

Da ciò l'atto introduttivo dell'odierno giudizio che si concludeva con la richiesta di condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 23.330,00, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

Nell'atto introduttivo l'attore pubblico ha ritenuto sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità patrimoniale, sia con riguardo alla soggezione dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale alla disciplina della responsabilità amministrativa dei pubblici impiegati di cui all'art. 1 della legge 20/1994, sia, nello specifico, con riguardo all'applicabilità, al caso in esame, della fattispecie di responsabilità delineata dall'art. 53, comma 7 *bis*, del D.lgs.165/2001, derivante dal mancato riversamento dei compensi percepiti per l'attività libero professionale svolta presso terzi, in difetto di specifica autorizzazione, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Ospedale ██████████.

La fattispecie contestata, pertanto, si fonderebbe, per la Procura, sulla lesione del principio di esclusività della prestazione nei confronti dell'ente pubblico, contrattualmente previsto e sul mancato riversamento nel bilancio dell'ente di appartenenza dei compensi percepiti dalla dipendente non autorizzata.

Con riguardo agli ulteriori elementi costitutivi, la ██████████ non ha in alcun modo negato di aver svolto le attività extra-istituzionali accertate dalla Guardia di Finanza, né di aver percepito i relativi compensi e risulta altresì accertato, al momento dei fatti contestati, il rapporto di impiego della convenuta con l'Ospedale ██████████.

Circa l'elemento soggettivo ritiene il Requirente sussistere una volontà dolosa intesa come volontà consapevole di non adempiere ai propri obblighi di servizio ivi compreso quello di richiedere all'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione a svolgere l'attività extraistituzionale in discorso.

Nell'odierna udienza - non presente la convenuta- la Procura ha ribadito sostanzialmente gli argomenti fin qui esposti e confermato le conclusioni già rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

Previa declaratoria di contumacia dell'odierna convenuta, verificata la regolarità formale del contraddittorio, il Collegio può passare a scrutinare il merito.

Con l'atto di citazione all'esame, la Procura regionale ha contestato alla convenuta - dipendente a tempo pieno, con qualifica di collaboratore professionale sanitario-infermiere professionale dell'Azienda ospedaliera [REDACTED] - di aver svolto attività lavorativa libero professionale non autorizzata presso strutture private, allegandosi che, a seguito di tale condotta, la medesima avrebbe cagionato un danno all'ente di appartenenza per violazione del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e sarebbe stata obbligata al pagamento della "sanzione" ex articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, disponente l'obbligo del versamento dei compensi percepiti, accertati in euro 23.330,00 per le prestazioni non autorizzate in conto entrata del bilancio dell'Azienda ospedaliera.

La domanda della Procura merita accoglimento.

In proposito, giova precisare che all'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 è stato di recente aggiunto il comma 7-bis, significativamente chiara la valenza sostanzialmente "sanzionatoria" della disposizione medesima.

Recitano le norme in argomento, nell'aggiornato testo (rif.: articolo 1, comma 42, lett. c) e d) della legge n. 190 del 2012:

- articolo 53, comma 7: *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio*

dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più grave sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti";

- articolo 53, comma 7-bis: "L'omissione del versamento da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti".

Dal disposto della norma, risulta evidente che al comma 7-bis debba essere riconosciuto, oltre ad un contenuto processuale - nella parte in cui attribuisce alla cognizione della Corte dei conti i giudizi della specie – altresì un contenuto sostanziale, di valenza chiarificatrice, laddove si è statuito che il dipendente pubblico indebitamente percepente i compensi per l'attività esterna non autorizzata, risponde di "responsabilità erariale" per la semplice omissione del versamento in favore dell'Amministrazione di appartenenza delle relative somme.

Emerge con chiarezza il fondamento "repressivo-preventivo" della norma, in quanto tendente a scoraggiare una condotta antiggiuridica ampiamente diffusa, mediante la "sanzione" della sostanziale disutilità - in ragione della previsione della spogliazione dei relativi proventi – della prestazione non autorizzata, integrata dall'obbligo della destinazione dei compensi indebitamente percepiti all'Amministrazione d'appartenenza e ciò a prescindere, quindi, da eventuali ed effettivi documenti arrecati, con tale condotta antiggiuridica, all'interesse patrimoniale della P.A.

In detta prospettiva, quindi, deve affermarsi che trova pieno accoglimento la domanda di condanna della convenuta ex articolo 53, comma 7 e7 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, proposta dalla Procura regionale.

Nel merito, appare fuor di dubbio che la dipendente abbia occultato alla propria Amministrazione lo svolgimento dell'attività libero professionale prestata presso strutture private nel periodo 2002-2003 e che fosse pienamente consapevole della necessità di una previa autorizzazione per lo svolgimento di attività esterne, trattandosi di nozioni basilari di status verosimilmente note e conosciute all'atto del sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo pieno con l'azienda pubblica.

Ne discende che, risultando incontestati - anche per la rinuncia dell'interessata all'esercizio di ogni diritto di difesa - i fatti materiali alla base dell'atto di citazione della Procura regionale, la convenuta deve essere condannata al versamento dei compensi - indebitamente percepiti per lo svolgimento delle precitate attività libero professionali non autorizzate - in conto dell'entrata del bilancio dell'Azienda ospedaliera di appartenenza, per essere destinati ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Il tutto, come da quantificazione attuata dalla Procura regionale - pari ad euro 23.330,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi; non sussistendo né rinvenendosi, segnatamente in fattispecie caratterizzata dal dolo dell'agente, i presupposti per alcuna riduzione dell'addebito.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul giudizio di responsabilità rubricato al n. 28133 del Registro di Segreteria

CONDANNA

████████████████████ al versamento della somma di euro 23.330,00 (ventitremilatrecentotrenta/00) in conto dell'entrata del bilancio dell'Azienda ospedaliera "████████████████████"; su tale importo andranno altresì corrisposti la rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data della nota di contestazione dell'indebita

percezione dei compensi, prot.n. 21920 del 21.12.2012, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali dalla data della relativa pubblicazione sino all'effettivo pagamento; dette somme andranno destinate ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Le spese di giustizia nella misura di € 226,65 (duecentoventisei/65) seguono la soccombenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 febbraio 2015.

IL GIUDICE ESTENSORE

Giuseppina Veccia

IL PRESIDENTE

Claudio Galtieri

DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 09/04/2015